



# COMUNE DI MARSCIANO

## PROVINCIA DI PERUGIA

### ORDINANZA Segreteria del Sindaco

#### REGISTRO GENERALE

Nr. 140 Del 15/06/2026

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 267/2000 – LIMITAZIONE VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO/LATTINE NEI GIORNI 19, 20 E 27 GIUGNO 2026 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DELLE BOTTI"**

#### IL SINDACO

Premesso che:

- nei giorni 19 e 20 e 27 Giugno 2026 nelle Vie del Centro Storico di Marsciano (PG) capoluogo, è previsto lo svolgimento della manifestazione denominata "Palio delle Botti";
- l'evento richiamerà un notevole afflusso di pubblico nel centro storico e in occasione di tale evento aumenterà notevolmente il consumo di bevande con conseguente abbandono nelle strade, piazze, giardini ed altre aree pubbliche di bottiglie di vetro e lattine;
- aumenterà la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro interi e/o frantumati, anche associata agli atteggiamenti aggressivi derivati dall'assunzione di bevande alcoliche e super alcoliche e che tutto ciò potrebbe assumere proporzioni rilevanti anche nelle ore notturne, costituendo quindi fonte di pericolo per l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana nonché il decoro e la normale convivenza della cittadinanza;

Considerato opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di intervenire in via preventiva per evitare possibili pericoli che potrebbero minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana in occasione della manifestazione denominata "Palio delle Botti", attraverso il divieto della vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o in lattine dalle ore 19.00 alle ore 01.00 nei giorni nei giorni 19, 20 e 27 Giugno 2026.

Considerato il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18 e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 ai sensi della legge 125/2001 e dell'art. 689, comma 1 del Codice Penale;

Dato atto che stante l'urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90

Visto il D.Lgs. 26.03.2010, n. 59 "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno "per il quale in presenza di motivi imperativi di interesse generale, cioè per ragioni di pubblico interesse, quale l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizio possono subire limitazioni e restrizioni, nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità (articoli 8 e 12);

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267e ss.mm.ii, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il D.M. 05/08/2008 recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione" che disciplina gli ambiti di applicazione dei provvedimenti di cui al punto precedente;

Vista la Circolare della Prefettura di Perugia n. 58564 del 14/06/2017 gestione della sicurezza nelle manifestazioni pubbliche;

Ritenuto pertanto, per tutte le motivazioni di pubblico interesse sopra rappresentante, dover adottare misure che rappresentino un giusto equilibrio tra l'esigenza di tutelare l'incolumità fisica, la pacifica convivenza, il diritto al riposo delle persone, il decoro e la sicurezza urbana ed il dovere di garantire l'esercizio della libertà di iniziativa economica;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Visto l'art. 16 comma 2 della Legge 689/81 come modificato dall'art. 6-bis della legge 125/2008 di conversione del D.L. 92/2008;

Visti gli articoli 9,10, 17 bis, 17 ter, 17 quater del T.U.L.P.S.;

## **ORDINA**

Fermo restando il divieto di vendita, previsto per i pubblici esercizi, di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici, ai sensi della Legge 125/2001, nonché dall'art. 689, comma 1, del Codice Penale

1. Dalle ore 19.00 alle ore 01.00 nei giorni nei giorni 19, 20 e 27 Giugno 2026, all'interno del perimetro del Centro Storico e di Piazza Carlo Marx di Marsciano (PG) capoluogo il divieto di :
  - a) vendita per asporto e la somministrazione da chiunque effettuata, di bevande in bottiglia e/o contenitori di vetro e in lattine ovvero attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea da operatori del commercio su area pubblica e distributori automatici;
  - b) detenzione, ai fini dell'immediato consumo, di bevande in contenitori di vetro.
2. E' esclusa dal divieto di cui al punto 1) la somministrazione con servizio al tavolo a condizione che la stessa avvenga:
  - a) all'interno dei pubblici esercizi che esercitino attività di somministrazione di alimenti e bevande o sulle pertinenze esterne su aree private o su aree pubbliche, debitamente autorizzate, come pedane, gazebo e simili.
3. di esporre, in modo ben visibile al pubblico, il presente provvedimento di divieto.

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e/o di carta.

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e resa nota mediante pubblicazione all'albo Pretorio on-line del Comune di Marsciano e viene trasmessa a:

- Al Prefetto di Perugia;

- Al Questore di Perugia;
- Al Comando Polizia Locale di Marsciano;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Todi;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Marsciano;

i quali sono incaricati di darne piena esecuzione.

Viene trasmessa altresì:

- All'APS Palio delle Botti;
- Alle attività commerciali di somministrazione e distributori automatici all'interno del perimetro di Piazza Carlo Marx e del Centro Storico di Marsciano (PG) capoluogo;
- Agli organi di stampa locali, per la divulgazione.

#### - INFORMA

- Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione al presente provvedimento comporta l'applicazione dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
- Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, che avverso la presente ordinanza può essere proposto:
- Ricorso giurisdizionale innanzi al TAR dell'Umbria, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima ovvero di sua legale conoscenza oppure, in alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalle stesse date.
- Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione e rispetto della presente ordinanza.

Marsciano, 15/06/2026

Il Sindaco  
Michele Moretti / InfoCert S.p.A.  
*Firmato Digitalmente*